

COMUNE DI CACCAMO

C.F. 80017540826

PROVINCIA DI PALERMO

P.IVA 00833710825

AREA 3°

Ufficio Tecnico

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED

ESTERNE

ANNO 2010-2011

Capitolato speciale d'appalto

**IL CAPO III AREA
ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO**

CACCAMO 23 12.2009

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede la manutenzione delle strade interne ed esterne del comune di Caccamo a contratto aperto per anni due

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori , compresi nell'appalto, ammonta complessivamente a € 136.040,24 così distinti:

a) Per lavori a base d'asta	€ 103.078,80
b) oneri per la sicurezza	€ 4.284,10
b) imprevisti	€ 5.000,00
c) spese tecniche 2,00%	€ 2.061,58
d) I.V.A. al 20% (a+b)	€ 21.615,76

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE

n.d'Ord.	Categorie di lavoro	Un.misu	quantità	Importo euro
1	Tout venant di cava	mc.	64,00	1.203,20
2	Congl. Bituminoso strato di base	Mq./cm	9.500,00	12.635,00
3	Idem tappetino strade esterne	Mq/cm	11.500,00	18.400,00
4	Idem strade interne	Mq/cm	9.000,00	15.570,00
5	Congl. Cementizio	mc.	12	1.171,20
6	Pulitura sede stradale e cunette	mt.	1.600	2.560,00

Art. 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:
 -scavo sbancamento
 -fondazione stradale;
 -pavimentazione con conglomerato bituminoso.

Art. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto.

Art. 5 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1.- Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 a.) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 b.) per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art.3 della 216/95, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e

tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c.) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;

d.) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio ed al Progettista.

2.- I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3.- Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sino contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4.- Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5.- La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Le varianti di cui sopra sono definite dall'art.25, testo coordinato della legge regionale n.7/2002.

Art. 6 MATERIALI IN GENERE

Per quanto attiene la qualità dei materiali si rimanda alle norme previste nel Capitolato Generale d'Appalto vigente.

Art. 7 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei

relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui alla L. 10 dicembre 1981 n. 741 nei casi contemplati.

Art. 8
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale. Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella L. 19 marzo 1990 n. 55, dell'art. 34 del decreto legislativo 19-12-1991 n°406 e dall'art.34 della legge 216/95 ed eventuali successive disposizioni in materia e con le modalità di cui all'art.24 ter della legge 109 dell'11.2.1994 coordinato con la legge regionale 2 .8.2002 n.7 e con le norme della legge regionale 19.5.2003 n.7.

Art. 9
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale ed i disegni di progetto e cioè:

- 1) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 2) RELAZIONE TECNICA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 3) ELENCO PREZZI

Art. 10
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa nella categoria OG3 lavori stradali o l'iscrizione alla Camera di Commercio per categoria corrispondente ai dell'art.8 comma 11-quinquies della l.n.109/94 nel testo coordinato della L.R. n.7/2002.

Art. 11
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ed in ogni caso secondo le modalità di cui all'art. 30 comma 2 del testo coordinato della legge regionale n.7/2002.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa ,ai sensi dell'art.103 del DPR 554/1999 che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,salvo quelli derivanti da errori di progettazione,azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La somma da assicurare danni che si possono verificare nel corso dei lavori è pari ad € 80.000,00 mentre per quanto riguarda la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione è pari al minimo e cioè € 500.000,00.

Art. 12 SUBAPPALTO

1.- Il comma 3 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n°55, già sostituito dall'art. 34 del decreto legisl. 19 Dicembre 1991 n°406 è sostituito dal seguente: - Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art' 17, comma 2, della legge 23.8.88 n°400, è definita la quota parte subappaltatrice, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di variante in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo ;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente art.;
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla camera del commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575, e successive modificazioni".

- 2 Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 Marzo 1990 n°55, introdotto dall'art.34 del decreto legislativo 19 Dicembre 1991 n°406, è inserito il seguente: "3-ter. In caso di accertata impossibilità di affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5) del presente articolo".

3.- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della legge 216/95 non sia stato ancora pubblicato il bando.

4.- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell'importo di lavori affidati.

Art.13 PIANI DI SICUREZZA

Considerati il tipo delle lavorazioni di adoterà il piano sostitutivo di sicurezza redatto dall'appaltatore, ai sensi dell'art.31 comma 1-bis , lettera b), della legge 11.2.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 18, 7° comma della L. 19 marzo 1990, n. 55 (1), l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 8 dello stesso art. 18. L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Ai sensi dell'art. 9, 1° comma del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 9, 2° comma del D.P.C.M. 10 GENNAIO 1991, N. 55, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art.15

CONSEGNA LAVORI

L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 60,00 (sessanta).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 16

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER RITARDO ULTIMAZIONE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di anni due naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita nella misura di € 60,00 (sessanta) per ogni giorno di ritardo. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 34 del Capitolato generale; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art. 26.

Art. 17

ANTICIPAZIONE

Non è dovuta in quanto l'opera è finanziata in parte con fondi comunali ed in parte con fondi regionali.

Art. 18
PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito - al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui all'art 28 del Capitolato generale - raggiunga la cifra di € 12.000,00. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 19
CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento OO.PP., si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 20
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.208 del regolamento attuativo della l.n.109/94.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art.195 del regolamento prima citato.

Art.21
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.22
CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art.34 D.Ministro dei LL.PP. n.145/2000.

Art.23
NORME FINALI

Per quanto non compreso nel presente capitolato si rimanda al Capitolato Generale d'appalto di cui al Decr. Del 19.4.200 n.145 ed al regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni